

2 Gennaio 2014, ore 09:14

Regime IVA dell'attività di banca depositaria**Imponibili i corrispettivi per le prestazioni di controllo e sorveglianza**

Per nuovi contratti da stipulare, dovrà essere attribuita evidenza al corrispettivo imputabile all'attività di banca depositaria e, a tal fine, sarà possibile assumere in via convenzionale - quale quota imponibile ad IVA, rappresentativa del peso dell'attività di controllo e di sorveglianza - il 28,3% del totale dei corrispettivi dovuti alla banca depositaria. Una diversa percentuale potrà essere individuata solo nel caso in cui, sulla base di criteri oggettivamente riscontrabili, possa considerarsi rappresentativa dell'effettivo peso attribuibile alle attività di controllo e sorveglianza rispetto alla totalità dei servizi forniti dalla banca depositaria.

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners

Con la risoluzione n. 97/E/2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in relazione al regime IVA applicabile alle commissioni corrisposte alle banche c.d. depositarie dalle società di gestione del risparmio (SGR) - per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) da esse istituiti - per i servizi riconducibili all'attività di cui all'art. 38 TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

Si tratta di un documento di prassi che si inserisce, fornendo alcuni interessanti spunti, nell'ambito della sempre difficile qualificazione ai fini IVA dei **corrispettivi relativi alle attività** poste in essere dalle "istituzioni finanziarie" (nello specifico le banche) alla luce del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, con la risoluzione n. 97/E/2013, che prende le mosse da un'istanza di consulenza giuridica avanzata dall'ABI proprio in merito all'applicazione dell'art. 10, viene indicata nella **misura del 28,3%** del corrispettivo complessivo la **quota** che di tale corrispettivo può **ragionevolmente essere rappresentativa dell'attività di controllo e sorveglianza** e, quindi, imponibile ai fini IVA.

La richiesta di consulenza nasce dall'esigenza di approfondire alcune tematiche emerse in seguito al consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE (sentenza 4 maggio 2006, C-169/04, che ha escluso i servizi quali il controllo e la sorveglianza svolti dalla banca depositaria dal regime di esenzione) che ha, successivamente, portato l'Agenzia delle Entrate a contestare il mancato assoggettamento ad IVA del corrispettivo unitario riferibile alla pluralità delle attività rese dalle banche depositarie nei confronti delle SGR per conto degli OICR.

Entrando nel merito del contenuto della risoluzione, si può osservare che l'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato uno studio sulle **attività tipiche svolte dalle banche depositarie** nei confronti degli OICR, ha concluso, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze degli operatori in vista delle revisioni dei contratti relativi ai servizi svolti in qualità di banca depositaria, che:

- in presenza di un **unico contratto**, nel quale non è possibile scindere la parte di corrispettivo riferibile all'attività imponibile, si deve ritenere ragionevolmente rappresentativa delle attività imponibili ai fini IVA (controllo e sorveglianza), rispetto alle restanti attività esenti, la **quota del 28,3% del corrispettivo** complessivo, assunto al netto della parte riferibile alla custodia e amministrazione dei beni degli OICR.

- in relazione alle **annualità anteriori al 2013** non è consentita la rivalsa dell'imposta o della maggiore imposta versata a seguito di atti non divenuti definitivi.

Mentre potrà essere addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell'art. 60, comma 7, del decreto IVA, l'IVA relativa agli accertamenti definiti mediante adesione versata all'erario - ivi compresi i casi in esame in cui l'imposta dovuta è definita assumendo come imponibile il 28,3% del corrispettivo (il tutto con riferimento agli **accertamenti divenuti definitivi successivamente al 24 gennaio 2012**, data di entrata in vigore del nuovo art. 60, comma 7).

- per quel che riguarda i **nuovi contratti da stipulare** dovrà essere attribuita **evidenza al corrispettivo imputabile all'attività di banca depositaria** e, a tali fini, sarà possibile assumere in via convenzionale - quale quota imponibile ad IVA, rappresentativa del peso dell'attività di controllo e di sorveglianza - il 28,3% del totale dei corrispettivi dovuti alla banca depositaria. Potrà essere indicata una diversa percentuale solo nel caso in cui, sulla base di criteri oggettivamente riscontrabili, tale percentuale possa considerarsi rappresentativa dell'effettivo peso attribuibile alle attività di controllo e sorveglianza rispetto alla totalità dei servizi forniti dalla banca depositaria.

- con riferimento alla annualità 2013 l'applicazione dell'IVA alla quota del 28,3% delle attività rese dalla banca depositaria fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca depositaria, di emettere le **note di variazione in aumento**, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, ad integrazione delle fatture emesse in esenzione da IVA in relazione ai corrispettivi percepiti nel corso del 2013 a fronte delle predette attività.

Oltre agli aspetti poc'anzi indicati risultano di sicuro interesse, nel contesto di una disciplina assai complessa, altri spunti contenuti nella Risoluzione in esame ed in particolar modo:

- per quanto attiene ai **profili sanzionatori**, l'ammissione, in considerazione della complessità e incertezza in ordine al regime fiscale delle attività rese dalla banca depositaria, dell'esistenza di **obiettive condizioni di incertezza** tali da escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle banche depositarie (ferma restando la corresponsione degli interessi moratori).

- l'inclusione nel regime di esenzione IVA del servizio concernente la determinazione del valore della quota di ciascun fondo (NAV), delegato dalla SGR ad un soggetto terzo, in quanto si tratta una funzione specifica ed essenziale riconducibile alla complessiva gestione dei fondi comuni d'investimento.

Sullo stesso argomento:

- "Banche depositarie, imponibili IVA i corrispettivi per il controllo su SGR"

Copyright © - Riproduzione riservata